Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 22 luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 169**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 850.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 giugno 1933, n. 851.

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le zone di malaria endemica per ciascuna Provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.

Una zona di territorio è dichiarata malarica quando presenti condizioni favorevoli alla diffusione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica, contratta sul luogo.

Art. 2.

In ogni Provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando, anche con propria attività, con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

Il Comitato è presieduto dal preside della Provincia o da un rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e il segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'Amministrazione provinciale.

Le modalità del funzionamento tecnico e amministrativo del Comitato saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Nelle zone dichiarate malariche, l'Amministrazione provinciale fornirà gratuitamente agli operai ed ai coloni, addetti, in modo permanente od avventizio, a qualsiasi lavoro, se ed in quanto non siano tenute a provvedervi Istituzioni pubbliche di beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni aventi diritto all'assistenza ai termini della presente legge.

Alla distribuzione del chinino fornito dalla Provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i Comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, di cui ai precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio previsti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 4.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Provincia deve dar prova al prefetto di essersi provvista del chinino e dei medicinali sussidiari necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della Provincia medesima.

La spesa anticipata da ciascuna Provincia, ed accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui all'ultimo comma del presente articolo, verrà alla fine di ogni anno ripartita tra i proprietari di terreni e di fabbricati della Provincia mediante l'applicazione di un contributo, da determinarsi in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa ed il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici, od altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla Provincia per il chinino ed i medicinali sussidiari somministrati agli operai ed alle rispettive famiglie non sarà compresa nella somma da ripartirsi, di cui al comma secondo del presente articolo, ma dovrà essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

Art. 5.

Agli operai ed ai coloni, addetti, in modo permanente od avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario od a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, ed alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui al precedente art. 3, sarà gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica da farsi a domicilio, o in ambulatorio, e se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonchè la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario ed in conformità alle norme da impartirsi dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti previsti dalla legge sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia 30 dicembre 1923, n. 3184.

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la Provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria e può esservi chiamata obbligatoriamente con decreto del prefetto, ai termini dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Per la adeguata integrazione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento del suo bilancio.

Art. 6.

In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, da eseguirsi in zone dichiarate malariche, dovrà essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni di cui all'art. 5. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio in cui si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari e per l'assistenza medica, come quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla Provincia o da altri enti già particolarmente attrezzati allo scopo.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla Provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, di cui all'art. 10.

Art. 8.

Gli assuntori di lavori contemplati nell'art. 5 devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente, con l'indicazione del Comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art, 9,

Gli operai, di cui al precedente art. 5, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri Comuni, devono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, della tessera sanitaria prevista dall'art. 10 della legge 9 aprile 1931, n. 358.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, sarà loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e sarà continuata altresì la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari, per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del Comune di residenza, anche se questo non è compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno potrà concedere un sussidio al Comune per i suddetti servizi, nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento di bilancio.

Art. 10.

Nel caso previsto dall'art. 7, alla Provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria saranno assegnati, in relazione alla entità dei servizi stessi, i seguenti contributi:

1° contributo da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° contributo del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, a' sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;

3° contributo da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;

4° contributo da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° eventuale contributo della Provincia, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

6° eventuali contributi da parte di enti e di privati.

Art. 11.

Gli enti, designati a norma dell'art. 8 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione di quelle speciali disposizioni, che, nei riguardi della lotta contro la malaria, possono essere impartite dal Ministero dell'interno, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi di cui al precedente articolo.

In casi di urgente necessità e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti, con le norme da stabilirsi nel regolamento, provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.

Il Ministero di agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme previste per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Spetta al Ministero dell'interno di approvare preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e di controllarne la regolare applicazione.

I Ministeri dell'interno e delle finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 12.

In aperta campagna, entro i limiti di cui all'art. 1, i locali di abitazione e di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comu-

nali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica, e agli appalti di pubblici lavori in genere, devono essere difesi, a cura delle rispettive Amministrazioni, o dei concessionari, o appaltatori di lavori, dalla penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento delle circostanze determinanti l'obbligo dell'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto su proposta del medico provinciale, sentito il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

È in facoltà del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione di cui sopra, a carico dei privati per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Art. 13.

Il prefetto, quando accerti l'esecuzione di lavori ed opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, potrà farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque, salvo, ove occorra, a disporre che il Comune vi provveda di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Qualora trattisi di esecuzione di opere pubbliche statali, il prefetto promuoverà i provvedimenti dell'Amministrazione compentente.

Il prefetto può anche rendere obbligatoria per i proprietari di terreni la esecuzione di lavori per eliminare le piccole raccolte di acqua, sempre quando non creda di promuovere l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i lavori e gli interventi antianofelici di cui al titolo IV del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I regolamenti locali di igiene dei Comuni aventi zone malariche devono contenere, ove del caso, le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani ed a quelli intorno ai centri abitati.

Art. 14.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità per la difesa dei centri abitati e degli importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sentito il medico provinciale, la sistematica applicazione di interventi antianofelici nelle acque anofeligene, in conformità delle istruzioni tecniche del Ministero dell'interno.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni, nei quali esistono focolai anofeligeni ed è eseguita sotto la diretta vigilanza ed in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari interessati, il prefetto potrà disporre per l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

Art. 15.

L'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere, e il prelevamento di materiali di qualunque uso, sono consentiti, previa licenza da concedersi dal prefetto, sentito il medico provinciale, e sono subordinati all'obbligo da parte degli imprenditori dell'opera di ottemperare alle norme prescritte o da prescriversi per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori che contravvengano a questa disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salvo al prefetto a provvedere di ufficio nei modi indicati dall'art. 13.

Restano ferme le disposizioni contemplate dagli articoli 50 e 52 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riflettente le nuove norme per la bonifica integrale.

Art. 16.

Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'art. 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non è compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

Tuttavia nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.

Art. 17.

L'appaltatore o concessionario di pubblici lavori nelle zone maliriche, che non adempia agli obblighi di cui agli articoli 5 e 12 della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 18.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta dal Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione od eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, eretto in ente morale con R. decreto 18 gennaio 1923, ed oggetto del provvedimento speciale considerato dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1583.

Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni per diminuire la cause della malaria contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (titolo V, cap. 2°, sezione IV, paragrafo 1°) le disposizioni degli articoli 69, 70, 71 e 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e tutte le altre contrarie e, comunque, incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 20.

Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 giugno 1933, n. 852.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, concernente l'aumento della tassa di vendita per i residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 853.

Modifica dei ruoli organici delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge il 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, che approva i ruoli del personale delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;
Veduti i successivi Nostri decreti 23 novembre 1931, numero 1702, e 23 giugno 1932, n. 1159, che apportano modificazioni all'art. 2 del citato decreto 25 giugno 1931, n. 951;
Veduto il Nostro decreto 30 marzo 1931, n. 473, che riordina la Regia scuola industriale « Fermo Corni » di Modena, e il successivo decreto Ministeriale 26 febbraio 1932 che approva la pianta organica della Regia scuola industriale medesima;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 del predetto decreto 25 giugno 1931, n. 951, già modificato coi decreti 23 novembre 1931, n. 1702, e 23 giugno 1932, n. 1159, è sostituito il seguente articolo:

« A decorrere dal 16 settembre 1931 fino al 15 settembre 1933 sono istituiti i ruoli dei direttori, degli insegnanti e del personale tecnico e di servizio delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, come appresso:

Direttori (salva l'applicazione dell'art. 41 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379)	n.	396
Insegnanti di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista	»	827
Insegnanti di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene	»	605
Insegnanti di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni	»	90
Insegnanti di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale	»	70
Insegnanti di contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia (di regola l'insegnamento è affidato per incarico)	»	12
Insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale	»	224
Istruttori pratici	»	239
Bidelli	»	12

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ERCOLE

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 334, *foglio* 85. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 luglio 1933.

Disposizioni a favore dello sviluppo delle colonizzazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerata la necessità di venire incontro ai bisogni della popolazione della provincia di Ferrara che non può trovare occupazione nel territorio della Provincia stessa;
Considerata l'opportunità di provvedere al popolamento di zone a scarsa densità demografica, fissando stabilmente alla terra famiglie che da essa traggano possibilità di vita;
Ritenuto che i direttori delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei trasporti marittimi e della navigazione interna, dei professionisti e degli artisti e dei lavoratori del credito e dell'assicurazione della provincia di Ferrara, con deliberazioni ratificate dalle competenti Confederazioni ed approvate dal Ministero delle corporazioni, hanno stabilito l'applicazione per gli anni 1933, 1934, 1935 e 1936 a carico dei datori di lavoro, lavoratori, profes-

sionisti e artisti associati di un contributo facoltativo dell'ammontare pari a quello del contributo obbligatorio da devolversi, nel suo ammontare, al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna perchè sia provveduto ad opere di colonizzazione mediante famiglie tratte dalla provincia di Ferrara;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna provvederà a tutto quanto è necessario perchè il maggior numero possibile di famiglie, tratte dalla provincia di Ferrara, sia stabilmente fissato in zone a scarso indice demografico che diano sicura possibilità di vita.

All'uopo sono attribuite al Commissariato le facoltà di cui agli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606.

Art. 2.

Per il raggiungimento del fine di cui al precedente articolo sarà devoluto il gettito del contributo facoltativo deliberato dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Ferrara, come dalle premesse del presente decreto, per gli anni 1933, 1934, 1935, 1936, nella misura eguale a quella dei contributi obbligatori.

La riscossione del predetto contributo avverrà a cura degli esattori delle imposte mediante elenchi speciali distinti per le varie categorie professionali, da vistarsi dal prefetto della provincia di Ferrara.

Art. 3.

Il programma delle opere da eseguire e il rendiconto delle relative spese saranno sottoposti all'esame di una Commissione presieduta dal commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna e composta da altri quattro membri designati di accordo dalle diverse organizzazioni sindacali che hanno deliberato il versamento del contributo di cui al precendente articolo, e da un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 227.

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1933.
Nomina del sig. Murchio Luigi Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Murchio Agostino fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova designa per proprio rappresentante il signor Murchio Luigi Vittorio di Agostino chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Murchio Luigi Vittorio è nominato rappresentante del signor Murchio Agostino agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 11 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5243)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 19 luglio 1933, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero.

(5261)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 15 luglio 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1933, n. 151, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo.

(5262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 5134 — Consolidato: 5 % - Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Ditta fratelli Leonardi di Catania — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 267 — Numero del certificato provvisorio: 2793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione. Barbani Gemma fu Antonio, domic. a Livorno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 - Numero del certificato provvisorio: 8013 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Bergami Sonnino di Pietro, domic a Ferrara — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 - Numero del certificato provvisorio: 335 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione Ismail Uaarsama, domic. a Mogadiscio (Somalia) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 5821 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Malfigliaccio Carmelo — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 5621 — Consolidato: 5 % — Data di emissione 16 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Baronti Ferruccio fu Emilio, domic alla Spezia — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 272 - Numero del certificato provvisorio: 5620 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Sardi Luigi fu Pietro, domic alla Spezia — Capitale: L 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 274 — Numero del certificato provvisorio: 14367 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 - Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: Massa Domenico fu Andrea, domic ad Ausonia (Frosinone) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 9380 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Damini Irene di Annibale — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio 2159 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Polesinanti Achille fu Benvenuto, domic a Sabbioncello San Vittore (Ferrara) - Capitale: L 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 3866 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Grillo Giovan Vincenzo fu Luigi, domic. a Milocca (Caltanissetta) - Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 21631 — Consolidato: 5 % — Data di emissione omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Anichini Augusto fu Terzo, domic. a Chianni (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 279 — Numero del certificato provvisorio: 4841 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Peruch Martino, domic. a Bibano di Codega (Treviso) — Capitale: L 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 281 — Numero del certificato provvisorio: 5903 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Basiaco Antonio fu Giovanni, domic a Montana (Pola) - Capitale: L. 300

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 4611 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Scavazzon Patrizio fu Giovanni, domic a Torre (Padova) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 285 — Numero del certificato provvisorio: 24712 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Goracci Pietro fu Giorgio, domic. a Castiglione Ugolino (Perugia) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 287 — Numero del certificato provvisorio: 1796 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Congregazione di carità di Serramanna (Cagliari) - Capitale: L. 5000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 288 — Numero del certificato provvisorio: 19218 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Palermo — Intestazione Mendolera Salvatore — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 289 — Numero del certificato provvisorio. 12822 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Siena — Intestazione: Mariotti Giuseppe fu Pietro, domic. a Casole d'Elsa (Siena) — Capitale: L 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 291 — Numero del certificato provvisorio: 6771 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Biamonti Abele domic a Ventimiglia (Imperia) — Capitale: L. 500

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA

(768)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 159.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.12
Inghilterra (Sterlina)	62.90
Francia (Franco)	74.25
Svizzera (Franco)	366 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.55
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.525
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.17
Olanda (Fiorino)	7.655
Polonia (Zloty)	210 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.025
Id. 3,50 % (1902)	76.75
Id. 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	86 —
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.925
Id. id. id. 1940	102.40
Id. id id 1941	102.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.175

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti di direttore e di insegnante nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Veduto il decreto Ministeriale 8 maggio 1933, con il quale si approvano i programmi di esami per i concorsi a posti di direttore, d'insegnante di matematica, di elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per posti di direttore e di insegnante nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

Posti di ruolo nelle RR. Scuole secondarie di avviamento professionale a cui danno accesso i concorsi	Insegnamenti per i quali si consegue il diploma di abilitazione da parte dei concorrenti classificati idonei
I. N. 67 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale.
II. N. 58 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale.
III. N. 10 posti di direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale	Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia.
IV. N. 26 posti d'insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori verranno assunti nei posti e nelle cattedre d'insegnamento per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento dei corrispondenti gruppi di discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa al presente bando.

La tabella annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione tecnica.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3.

Per i concorsi I, II, III compresi nell'elenco di cui al § 1 coloro che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio indicato nell'unita tabella sono ammessi ai soli fini della abilitazione.

Per il concorso IV compreso nello stesso elenco sopraindicato le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella (4ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare al concorso al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella 4ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*) n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 9, lettera *n*).

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 9, lettera n).

§ 6.

Ai concorsi di cui ai numeri I, II, III del § 1 sono ammesse le donne al solo fine dell'abilitazione.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Il limite massimo di età di 40 o 45 anni è aumentato, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di un periodo pari al tempo per cui anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti d'istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata che venga soppressa o il cui pareggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevata a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca);

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in regia, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) maestri elementari designati dai Consigli scolastici regionali ai sensi dell'art. 13 della legge 20 aprile 1932, num. 490;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in regi istituti d'istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi predetti;

g) coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

in applicazione della norma transitoria contenuta nel terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sono ammessi ai concorsi di cui al presente decreto, senza riguardo ad alcun limite di età, anche:

h) coloro che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

§ 8.

Coloro che ai sensi del paragrafo 3 del presente bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14 deve indicare, con chiarezza e precisione, *il cognome, nome e paternità del candidato, il numero indicativo, a sensi del presente bando, del concorso* a cui egli chiede di partecipare, e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione tecnica) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'indirizzo indicato nella domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) *atto di nascita.* La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario,* con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) *certificato di moralità* rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

La condotta civile, militare e politica dell'istante è accertata, in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata, anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) *certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.* Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione;

f) *certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici* tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio rilasciato da un medico provinciale, o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che ab-

biano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico regionale a mente dell'art. 13 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 debbono presentare, in sostituzione del predetto documento:

1° il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2° il certificato di servizio, con annotazione del Regio Provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico regionale;

i) certificato attestante i punti o le qualifiche riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, *degli studi fatti* e della carriera didattica percorsa;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti,* titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) ricevuta del pagamento della tassa (*Mod. 72 A*) *rilasciata da un procuratore del registro,* di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, *o istanza in carta libera,* per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console generale italiano, *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio* 1929, *n.* 1183, certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto o pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa*: uguale dispensa con le medesime condizioni è concessa agli insegnanti elementari in attività di servizio.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *n*) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel § 9 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente se rilasciato da istituti di istruzione primaria o media (classica, scientifica, tecnica o magistrale): dal presidente del Con-

siglio di amministrazione o di chi ne fa le veci se rilasciato da scuole o istituti agrari, industriali o commerciali: dal rettore o dal direttore se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore.

I certificati di servizio così rilasciati non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218 e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per coloro che risiedono in Italia e non oltre i settantacinque giorni per i residenti all'estero.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione al concorso la presentazione, entro il termine predetto di settantacinque giorni, della sola domanda salvo a produrre successivamente i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi la prima prova di esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno e nel* Bollettino Ufficiale *di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti Regi o pareggiati tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè la supplenza o l'incarico abbiano avuto la durata di almeno sette mesi consecutivi.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Particolare votazione sarà assegnata ai servizi eventualmente resi nella direzione di scuole, nei riguardi di coloro che partecipano a concorsi a posti direttivi.

§ 17.

Le prove di esame sono:

1°) una prova scritta della durata di non più di 8 ore per tutti i concorsi e gli esami di abilitazione di cui al presente bando.

2°) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I e II, del § 1.

3°) una prova orale per tutti i concorsi ed esami di abilitazione di cui al presente bando.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno con le norme e sui programmi emanati col decreto Ministeriale 8 maggio 1933 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 21 del 23 maggio 1933-XI.

§ 19.

Le prove scritte, grafiche e orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a sostenerle a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dal concorrente nella sua domanda. L'elenco degli ammessi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale *parte 2ª.*

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte 2ª.*

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, tenuto conto dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame con sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nei concorsi a posti direttivi a cui siano annesse cattedre di materie tecniche, la Commissione giudicatrice compila due separate graduatorie dei vincitori: nella prima, osservate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, sono compresi in ordine di merito coloro che già appartengono a ruoli di gruppo A del personale dipendente dallo Stato o da istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di Enti locali, compresi nell'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, nonchè coloro che fanno parte del personale tecnico superiore delle cattedre ambulanti di agricoltura. Nell'altra graduatoria sono compresi, in ordine di merito, gli estranei ai ruoli predetti.

Non si procede alla formazione della seconda graduatoria quando il numero dei vincitori compresi nella prima sia uguale al numero dei posti messi a concorso.

Alla graduatoria o alle graduatorie dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti oppure siano invalidi per causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria o alle due separate graduatorie dei vincitori che siano state compilate a norma del terzo comma al paragrafo precedente seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1933-XI qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 23.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1933-1934 salva l'osservanza del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771.

Le nomine per i posti messi a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo dei posti compresi nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale della istruzione tecnica - indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati, risultanti dall'elenco che sarà a cura del Ministero pubblicato sul medesimo Bollettino.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo seguente.

§ 24.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondo le indicazioni contenute nella ultima e penultima colonna della tabella allegata. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono sprovvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 25.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Tabella di classifica dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo **agrario.**	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita entro il 31 dicembre **1924** o nel caso previsto dell'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *b)* **Diploma** di agraria rilasciato in base al regolamento 26 aprile 1930, n. 485. *c)* Idoneità in un concorso per l'insegnamento dell'agraria nelle **RR.** scuole medie.	*a)* Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre **1924** salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b)* Laurea in zooiatria conseguita dopo un diploma di un corso superiore di Regia scuola pratica o speciale di agricoltura.	Diploma di materie agrarie, per l'indirizzo generale.	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
II. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamente di orario per il disegno professionale.	*a)* Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre **1924** o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *b)* Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per	*a)* Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b)* Laurea del R. istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale. *c)* Diploma di architetto rilasciato dalle RR. scuole d'applicazione per gli inge-	Diploma di materie industriali, per l'indirizzo generico.	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		l'insegnamento della tecnologia nelle RR. scuole e nei RR. istituti industriali.	gneri e dai RR. politecnici dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.		
III. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	*a)* Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. *b)* Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito anteriormente al 2 febbraio 1924. *c)* Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime del R. istituto superiore navale di Napoli conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a)* Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito dopo il 2 febbraio 1924. *b)* Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime del R. istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il 2 febbraio 1924. *c)* Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma (RR. decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d)* Laurea in matematica.	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRA a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie tecniche commerciali in RR. scuole e RR. istituti commerciali.			
IV. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in RR. scuole e istituti di istruzione professionale (agraria, industriale e commerciale).	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d)* Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *e)* Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge.	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

(5259)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.